



# COMUNE DI VILLA SANTINA

## *Provincia di Udine*

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA del 29/09/2020**

**OGGETTO:** ADOZIONE VARIANTE N.7 AL PROGETTO DI PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE COMPRENDEnte I COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA (ART.6 L.R. N.42/1996).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di **Prima** convocazione in sessione **straordinaria**.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **pubblica**, sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
GIATTI DOMENICO	Sindaco	X	
PETRIS SILVIA	Consigliere	X	
DAMIANI PAOLO	Consigliere	X	
CIMENTI NICOLA	Consigliere	X	
CANDOTTI ADELIA	Consigliere	X	
MECCHIA STEFANO	Consigliere	X	
BROVEDANI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
ROMANIN KARIM	Consigliere	X	
SCHNEIDER EMANUELE	Consigliere	X	
CIANI PAOLO	Consigliere	X	
CONCINA KETTI	Consigliere	X	
MAZZOLINI LINO	Consigliere	X	
POLONIA OSVALDO	Consigliere	X	

13

0

Assume la presidenza il Sig. **Domenico Giatti** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale** Sig. **Paola Bulfon**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

## II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco stipulata in data 23.10.2017, e successiva proroga stipulata in data 13.05.2020, con la finalità di provvedere in modo coordinato ed in forma associata alla gestione del Parco intercomunale delle Colline Carniche che prosegue quella iniziale stipulata tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo e Raveo in data 28.01.1999 e rettificata in data 02.12.2000, indicando come Ente capofila il Comune di Villa Santina;

ATTESO che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12.10.1999 n.0318/Pres. come rettificato con DPGR n.0355/Pres. del 09.12.1999 è stato approvato il progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Raveo e Villa Santina adottato con delibera consiliare da parte dei singoli Comuni;
- con decreto del Presidente della Regione n.049/Pres. del 21.02.2002 è stata approvata la variante n.1 al suddetto progetto di Parco intercomunale riguardante il territorio del Comune di Raveo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0123/Pres. del 08.05.2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del Parco intercomunale delle Colline Carniche (comprendendo anche il Comune di Lauco), che costituisce variante n.2 al progetto del Parco medesimo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0318/Pres. del 20.11.2009, è stata negata l'approvazione del progetto di variante n.3 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche;
- con decreto del Presidente della Regione n.086/Pres. del 26.04.2011 è stata approvata la variante n.4 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con decreto del Presidente della Regione n.0178/Pres. del 09.10.2019 è stata approvata la variante n.5 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;

ATTESO, altresì, che con determinazione n. 47 del 19.06.2020, il Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente convenzionato tra i Comuni di Villa Santina e Raveo, ha formalmente incaricato l'arch. Paola Cigalotto con studio in Udine per la redazione della variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina;

ACCERTATO che la presente variante al Parco si è resa necessaria principalmente per la realizzazione di un'opera pubblica in Comune di Raveo ricompresa nel "Progetto attuativo del Piano Paesaggistico Regionale FVG" denominato "ALLERTA I SENSI. Rigenerazione dei paesaggi di alta quota sul Col Gentile: storie di luoghi, persone e natura tra PANI e gli Stavoli della Congregazione – Carnia 1944.", nonché per una modifica alla normativa, necessaria per adeguare le esigenze emerse nella gestione del Piano ed una zonizzazione riguardante il Comune di Villa Santina;

VISTO il progetto di variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche redatto dall'arch. Cigalotto Paola, con studio in Udine, e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione illustrativa;
- ✓ Elaborati grafici;
- ✓ Norme di attuazione modificate;
- ✓ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;

VISTA l'asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi del DPR 27.03.2018 n.083/Pres. "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia del suolo e di utilizzazione delle acque)";

RITENUTO che le previsioni progettuali, per criterio d'impostazione, rispettano quanto stabilito dal disposto di cui all'art.6 della Legge Regionale n.42/1996, nonché dei "Criteri di valutazione dei progetti di parco comunale" adottati dal Comitato tecnico scientifico e resi operanti con la deliberazione di Giunta regionale n.1681 del 29.05.1998;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato disposto di non assoggettare la variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 e s.m.i. contenente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)";

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 del 18.11.2019 e n. 39 del 22.11.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l'altro, approvato le bozze di convenzioni tra i due Enti per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. (ora art. 3, lett. a) e art. 5 L.R. n. 21/2019), con decorrenza 01.01.2020;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 26 novembre 2019 (Scritt. Priv. dal n. 185 al 187 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);

VISTE le deliberazioni giuntali n. 101 e n. 57 del 23.12.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l'altro, approvato la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, e provveduto all'istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;

VISTI i Decreti n. 14 del 27.12.2019 – Prot. n. 16977 e n. 17 del 07.09.2020 – Prot. n. 7280 del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., sulla proposta della presente deliberazione;

SENTITO l'arch. Paola Cigalotto, presente nella Sala Consiliare, che illustra l'argomento;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- 1) di adottare, ai sensi all'art. 6 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante n. 7 al progetto del Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina, secondo il progetto redatto dall'arch. Cigalotto Paola, con studio in Udine;
- 2) di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al Parco intercomunale, e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, i seguenti elaborati:
  - ✓ Relazione illustrativa;
  - ✓ Elaborati grafici;
  - ✓ Norme di attuazione modificate;
  - ✓ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente convenzionato tra i Comuni di Villa Santina e Raveo di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione della variante al Parco intercomunale delle Colline Carniche in argomento;
- 4) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato disposto di non assoggettare la variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i.;
- 5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int., per le motivazioni sopra espresse.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco  
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale  
Atto Firmato Digitalmente